



# COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria - via Roma n° 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it)

e-mail PEC [protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

Prot. n° 1934

del 10/06/2024

---

## ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

ANNO 2024 N° 13

---

### IL RESPONSABILE

- VISTA** la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;  
**VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006 Norme in materia ambientale;  
**VISTI** gli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale;  
**VISTO** il decreto legislativo 112/98;  
**VISTA** la normativa regionale vigente in materia;

### CONSIDERATO

- Che il territorio comunale durante la stagione estiva, causa le elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- Che il verificarsi degli incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

### RITENUTO

- Che in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, è necessario predisporre misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi;
- Che le attività manutentive inerenti la pulitura ed il taglio di erbacce e sterpaglie dei terreni, specie in quelli adiacenti la viabilità, costituiscono un sicuro sistema di prevenzione e mitigazione del rischio incendi;

## V A L U T A T A

la necessità di vietare l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree rurali ma anche nelle strade e nei sentieri che l'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo di incendi;

## O R D I N A

1. Ai proprietari e possessori, a qualsiasi titolo, di terreni boschivi, agricoli e non, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, frontisti delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, in cui è presente una fitta concentrazione di vegetazione spontanea - al fine di evitare ogni eventuale e/o potenziale rischio od innesco di incendio - di provvedere durante il periodo della corrente stagione estiva al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
2. di provvedere ad eliminare i residui provenienti dai lavori di pulitura che dovranno essere immediatamente allontanati dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio della strada e/o dell'abitato;
3. nel corso dei lavori di falciatura di iniziare dalle aree confinanti e/o limitrofe e/o più vicine alle zone abitate ed alle strade pubbliche;
4. ai detentori di fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglie, foglie ecc. ecc. a norma di legge;
5. di non accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari e soprattutto in prossimità di abitazioni civili e non ricadenti sul territorio comunale;
6. fino al **30 OTTOBRE 2024**, di vietare l'uso nei predetti luoghi di apparecchi a fiamma, elettrici ecc. che provocano faville, fornelli, inceneritori, fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.
7. Chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale competente per territorio (**numero verde 1515**) e/o ai Vigili del Fuoco (**numero 115**) e/o alle autorità locali (Polizia municipale, carabinieri, protezione civile comunale).

## A V V E R T E

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 168,00** ad **euro 674,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 giugno 2024** al **30 ottobre 2024**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.
- nel caso in cui i proprietari non ottemperino agli obblighi anzidetti, i relativi interventi potranno essere effettuati d'ufficio dall'Amministrazione comunale, con spese ed oneri a carico degli obbligati;
- sarà penalmente sanzionabile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall'art. 3 dicembre 2010 n. 205, lo smaltimento dei residui vegetali mediante combustione sul campo;
- qualora dall'accensione di fuoco si generi un incendio troveranno applicazione gli articoli 423, 423 bis e 449 del codice penale, a prescindere dalla proclamazione del periodo di grave pericolosità.

3

## D I S P O N E

Gli Agenti della Forza Pubblica e del Corpo Forestale dello Stato (oggi Arma dei carabinieri) sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito del Comune, nonché trasmessa

- Alla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria

PEC: [protocollo.prefrc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it);

- Comando Stazione Carabinieri di Agnana Calabria:

PEC: [stc4223a0@carabinieri.it](mailto:stc4223a0@carabinieri.it);

- Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria Stazione Gerace

PEC: [frc42799@pec.carabinieri.it](mailto:frc42799@pec.carabinieri.it);

- Al Commissariato della Polizia di Stato di Siderno;

PEC: [comm.siderno.rc@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.siderno.rc@pecps.poliziadistato.it);

- Regione Calabria Settore Protezione Civile:  
PEC: [protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it);

- Vigili del fuoco di Reggio Calabria  
PEC: [com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it) - [com.prov.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prov.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Calabria o il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica Manutentiva  
ing. Pietro Fazzari  
(firma sostituita con indicazione  
a stampa art. 3 D.Lgs 39/1993)